Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

m_dg.DOG.04/05/2010.0042686 .U

Al Sig. Presidente del Sindacato dei Commercialisti Umbria
Viale Centova, 6
06128 - PERUGIA

Oggetto: *Paventata soppressione delle sedi circondariali minori della Regione Umbria.*

In riscontro alla nota della S.V. in data 15 marzo 2010, con la quale viene rappresentato il dissenso ad un'eventuale soppressione delle sedi giudiziarie "minori" dell'Umbria, si evidenzia che per il Tribunale di Spoleto e di Orvieto, allo stato non risultano essere state attivate iniziative legislative dirette alla soppressione delle sedi circondariali in questione.

Al riguardo si precisa, infatti, che l'istituzione o la soppressione degli uffici giudiziari esistenti, al di là delle ipotesi specificamente previste dalla normativa vigente limitatamente agli uffici del Giudice di Pace ed alle sezioni distaccate di Tribunale, è materia coperta da riserva di legge e, pertanto, non può essere assunta con mero atto amministrativo, alcuna determinazione in tal senso.

Per quanto attiene alla sede giudiziaria di Città di Castello (sezione distaccata del Tribunale di Perugia) si specifica che allo stato non sono all'esame ipotesi dirette alla soppressione della sede giudiziaria in questione.

Per completezza, si specifica che la materia rientra nell'ambito di applicabilità dell'art. 48-ter dell'Ordinamento giudiziario, introdotto dal d.lgs. 51/98.

Ai sensi della norma citata, infatti, di seguito riportata, con atto amministrativo (decreto interministeriale) possono essere realizzate modifiche all'assetto delle circoscrizioni giudiziarie all'interno dei circondari definiti dal medesimo d.lgs.:

"Art. 48-ter. (Istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate)
All'istituzione, alla soppressione ed alla modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate del tribunale ordinario si provvede con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della magistratura.
Il decreto è adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che tengono conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilità, dell'indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, della complessità e dell'articolazione delle attività economiche e sociali che si svolgono nel territorio.
L'avvio del procedimento è comunicato agli enti locali interessati, ai consigli giudiziari e ai consigli degli ordini degli avvocati. Si osservano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il parere del Consiglio superiore della magistratura è comunicato al Ministro di grazia e giustizia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere."

In ogni caso, si evidenzia che l'orientamento generale dell'Amministrazione è di non procedere a singoli interventi di modifica dell'assetto territoriale dei presidi giudiziari esistenti che non rientrino nell'ottica di un progetto complessivo di riordino della geografia giudiziaria.

Il Direttore dell'Ufficio I
Loredana Miccichè